



## **CITTA' DI ALCAMO**

**LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

## **REGOLAMENTO SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

## **Premessa**

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, il Comune di Alcamo istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia, con una riduzione del 40% sulla parte variabile, come da art. 22, comma 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C., al Titolo IV Riduzioni e agevolazioni.

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Alcamo che si impegnano a conferire su proprio terreno o terreno disponibile i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.

### **Art.1**

#### ***Definizione***

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, che può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti.

Dalla trasformazione aerobica naturale degli scarti organici, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

### **Art.2**

#### ***Finalità del compostaggio domestico***

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

### **Art.3**

#### ***Requisiti ed obblighi per attivare il compostaggio domestico***

I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

- 1) Il requisito fondamentale è disporre nella propria abitazione e/o in terreno in affitto o comunque nella propria disponibilità, di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abituario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il luogo in cui viene svolta attività di compostaggio che dovrà perciò essere ben definito e verificabile;

- 2) per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio, ad esclusione delle concimaie aziendali; non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;
- 3) essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti;
- 4) L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini iscritti al ruolo della Tassa Rifiuti che intendono svolgere compostaggio domestico compresi i coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione;
- 5) Non avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti;
- 6) Non è ammesso, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di produrre e di utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.
- 7) Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:
  - Disponibilità di un'area di 20 metri quadrati per nucleo familiare;
  - Il compostaggio non deve infastidire i confinanti.
- 8) E'obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il compost a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

#### **Art. 4**

##### ***Metodologie di compostaggio ed utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio.***


- 1) La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore a due metri dal confine della proprietà, prevista dall'art. 889 del codice civile, e non inferiore ad almeno 5 metri dalle abitazioni; dette distanze possono essere inferiori, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.
- 2) Il richiedente si impegna ad informare e spiegare ai vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
- 3) In prossimità di abitazioni confinanti secondo le tipologie definite all'art. 4 comma 6 dovrà essere posizionata ad almeno 10metri dalle altrui abitazioni limitrofe in presenza di aperture ( porte , finestre ...) con tutte le precauzioni del caso allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato.
- 4) Il composte può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni, mantenendo le condizioni definite al precedente art. 3, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

5) Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari, con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.

6) Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:


**a) Cumulo su terreno**

**Compostaggio in cumulo all'aperto:** ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1,0 - 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,5.



**b) Cassa di compostaggio in legno, aerazione e facile rivoltamento**

**Compostiera artigianale autocostruita:** contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro.




**c) Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico**

**Compostaggio in buche:** si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.



#### d) Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale);

**Compostiera “prefabbricata”:** contenitore areato di capienze varie (da 400 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida




#### e) Composter con pallet

Il progetto più complesso da realizzare, ma anche quello dai risultati migliori soprattutto per chi ha un grande giardino. Per la realizzazione della compostiera con pallet, serve innanzitutto dotarsi di assi di legno grezzo, quindi non chimicamente trattato. Possono essere facilmente acquistati in pannelli nei negozi di giardinaggio o bricolage o, in alternativa, si possono riutilizzare i bancali da imballaggio.

Scelta la dimensione – per una famiglia di quattro persone potrebbe bastare una base di 2 metri per 1 e un’altezza di 1,5 – si parte dalla base. La superficie inferiore della compostiera deve essere di 10-15 centimetri sollevata dal suolo per garantire deflusso e sufficiente areazione, quindi si predispongano appositi piedini. Se il pannello prescelto fosse unico, si predispongano con il trapano due linee di fori. In caso si usasse il pallet oppure degli assi singoli, basterà distanziarli l’un l’altro di qualche centimetro. Lo stesso vale per il montaggio dei lati: fori per pannelli unici, distanza per listelli e assi.

A questo punto, è necessario creare il rivestimento interno: tutta la superficie deve essere ricoperta da una rete a maglie piccole oppure da pellicole di plastica bucherellate. Sul fondo, invece, va predisposto uno strato di 5 centimetri di argilla espansa e sassolini, a cui aggiungere un lieve strato di terriccio preso direttamente dal giardino, così da accelerare il processo di creazione della popolazione di lombrichi.



Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito tramite planimetria e documentazione fotografica.

### **Art.5**

#### ***Albo compostatori***

- 1) L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.
- 2) L'Albo dei compostatori va predisposto e detenuto dall'ufficio Ambiente entro 30 giorni dall'accoglimento delle domande.

### **Art.6**

#### ***Iscrizione all'albo compostatori***

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art.9, protocollando un apposito modulo (All.A) distribuito presso gli uffici preposti, ufficio Ambiente e Ufficio URP, ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alcamo e relativa documentazione richiesta. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico e trasmesso agli organi di competenza qualora necessario e alla società preposta alla raccolta rifiuti operante sul territorio.

### **Art.7**

#### ***Condomini-Condivisione di medesima compostiera***

Affinché un gruppo di utenze condominiali possa praticare il compostaggio domestico presso il terreno, il giardino, l'orto, il parco o un luogo all'aperto in comproprietà, è necessario il consenso dei condomini attestato da deliberazione assembleare.

All'atto dell'iscrizione all'Albo dei compostatori, gli utenti dimoranti in condomini dovranno esibire copia della predetta deliberazione assembleare.

Nella deliberazione di cui sopra dovrà essere chiaramente indicato il nominativo del soggetto da inserire all'Albo dei compostatori, eletto dall'assemblea e considerato unico referente ai fini del rispetto del presente Regolamento.

Qualora il referente, con nuova votazione assembleare venga sostituito, sarà suo onere comunicare agli uffici competenti il nominativo del nuovo referente, entro e non oltre le 48 ore successive alla nuova nomina, attestante da verbale di assemblea.

Nel caso di condominio senza amministratore, in presenza di condomini che vogliono praticare il

Compostaggio, sarà necessario individuare una figura di facente funzioni, mandatario dei condomini di cui sopra, che si occupi delle procedure di cui al presente regolamento.

## **Art.8**

### ***Rifiuti compostabili e rifiuti vietati***

#### **1. Sono compostabili le seguenti sostanze:**

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- pane rafferma o ammuffito
- fondi di caffè, filtri di tè
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba
- rametti, trucioli, cortecce e potature
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- piccole quantità di cenere di legna
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli
- carta e cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (da compostare moderatamente e non imbevuti di detersivi o chimici in genere)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente)
- pollina o altre deiezioni animali (da compostare moderatamente)

#### **È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:**

- Legno verniciato
- Olio di friggitura
- gusci di molluschi
- Lettiere di animali domestici non biodegradabili
- Tessuti, sostanze contenenti acidi
- Sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi
- In generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente
- vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti ed alimenti
- plastica, gomma, materiali sintetici
- vetro e ceramica
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- farmaci
- pile esauste
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

Si rimanda alle linee guida elaborate dagli uffici per le tipologie e le modalità di compostaggio e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Alcamo.

## **Art.9**

### ***Iter procedurale***

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario:

Compilare l'apposito modulo A scaricabile dal sito [www.comunedialcamo.tp.it](http://www.comunedialcamo.tp.it), area Modulistica-ufficio Ambiente oppure disponibile presso la Direzione 4 – Servizio Ambiente o all'Ufficio URP del

Comune di Alcamo, e consegnarlo in Comune contestualmente alla modulistica da allegare modello A di cui sopra. Successivamente all'accoglimento dell'istanza l'utente sarà inserito nell'albo compostatori.

L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto, dalla persona fisica contribuente della tassa sui rifiuti, o da un suo delegato presso l'Ufficio Protocollo .

Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre.

**Il rinnovo della domanda è automatico. E' obbligatorio comunicare eventuale cessazione o rinuncia dell'attività di compostaggio , come da modello B.**

## **Art.10**

### ***Riduzione tariffaria***

1) La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria è demandata alla Giunta Comunale. La decorrenza e la cessazione di riduzione della tassa annuale sono stabilite dal regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti.

2) La riduzione ha efficacia definitiva solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate a campione nell'arco dell'anno, così come disposto dal successivo art. 12.

In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante.

## **Art.11**

### **Cessazione compostaggio**

1) L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.

2) La rinuncia alla riduzione della tassa rifiuti per il compostaggio, ai sensi del comma 1, è certificata compilando il modello B del presente regolamento.

3) In caso di cessazione all'utente sarà riconosciuta solo la parte di riduzione maturata.

## **Art.12**

### ***Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio***

Il diritto alla riduzione della Tassa rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della tassa rifiuti.

## **Art.13**

### ***Verifiche e controlli***

1) Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Alcamo anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, e/o attraverso i tecnici comunali, secondo il modello Modello C o altra modulistica in uso dai soggetti di cui sopra.

2) La verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune di Alcamo;



3) Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. Qualora il richiedente non si renda disponibile all'effettuazione del sopralluogo la riduzione sarà revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni.

4) Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

5) Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui è stata revocata la stessa dovrà presentare una nuova richiesta entro il 31 ottobre valida per l'anno successivo;

6) Il nome e l'indirizzo delle famiglie che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso al Gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti, ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti al Servizio.;

L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta, a meno di ingenti quantitativi da conferire al CCR Comunale come previsto da eventuali ordinanze e/o determinate vigenti. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

#### ***Art. 14 – Pubblicità del Regolamento***

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) alla sezione Servizi Ambientali Compostaggio domestico.

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

#### ***Art. 15 – Modifiche al presente Regolamento***

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

***Art. 16 – Modulistica allegata***

**Modello ( A ):**

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI E CONTESTUALE RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI PER ADESIONE ALLA PRATICA DI “ COMPOSTAGGIO DOMESTICO”.

**Modello ( B ):**

COMUNICAZIONE CESSAZIONE DELLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

**Modello ( C ):**

VERBALE SOPRALLUOGO DI CONTROLLO PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

**INDICE**

***Premessa pag.2***

***Art. 1 Definizione pag.2***

***Art. 2 Finalità del compostaggio pag.2***

***Art. 3 Requisiti ed obblighi per attivare il compostaggio domestico pag.2***

***Art. 4 Metodologie di compostaggio ed utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio. pag.3***

***Art. 5 Albo compostatori pag. 6***

***Art. 6 Iscrizioni all'albo compostatori pag. 6***

***Art. 7 Condomini –Condivisione di medesima compostiera pag. 6***

***Art. 8 Rifiuti compostabili e rifiuti vietati pag. 7***

***Art. 9 Iter procedurale pag. 7***

***Art.10 Riduzione tariffaria pag. 8***

***Art. 11 Cessazione compostaggio pag. 8***

***Art. 12 Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio pag. 8***

***Art. 13 Verifiche e controlli pag. 8***

***Art. 14 Pubblicità del regolamento pag. 9***

***Art. 15 Modifiche al presente Regolamento pag.9***

***Art. 16 Modulistica allegata pag.10***

